



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
 Direzione Generale
 Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

AOOUSPRC Prot. n. 437

Reggio Calabria, 15 gennaio 2013

IL DIRIGENTE

Vista la sentenza n. 292/2012, resa in data 2 febbraio 2012 dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione per le controversie di lavoro – nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria e notificata ad istanza di parte ricorrente in data 14 settembre 2012, con cui viene riconosciuto alla sig.ra Di Salvo Concetta, nata il 15/12/1950 (RC) il diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2010 quale collaboratore scolastico titolare di riserva cat. N., su uno dei posti disponibili di cui alla L. 68/99 nella procedura di reclutamento relativa all'anno scolastico 2010/2011;

Considerato che avverso la medesima Sentenza risulta pendente ricorso in appello proposto nell'interesse dell'Amministrazione dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria;

Vista la nota prot. n. 274 del 4/1/2013, assunta al protocollo del disponente Ufficio n. 160 dell'8 gennaio 2013, con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, nel trasmettere copia dell'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di sospensione pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 23/11/2012, invita a voler provvedere all'esecuzione della sentenza impugnata;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 63, comma 2;

Considerato che deve procedersi, nelle more della definizione del sopra menzionato giudizio di merito, all'adozione dei provvedimenti inerenti l'esecuzione dell'appellata Sentenza n.292/2012;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'USR prot. n. 14628 del 4 agosto 2010 con il quale sono state approvate le graduatorie permanenti definitive del personale ATA per l'a.s. 2009/10, utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2010/2011;

Visto il D.M. n. 75 del 10.8.2010 con il quale è stato autorizzato il contingente per le nomine a tempo indeterminato del personale ATA per l'anno scolastico 2010/11 che ha previsto per la provincia di Reggio Calabria n. 55 posti relativi al profilo di collaboratore scolastico;

Richiamati i decreti n.13251 del 23 agosto 2010 e n. 13257 del 24.8. 2010 e l'allegato prospetto di determinazione del contingente destinato ai riservisti ex Legge n. 68/69 (n. 27 riservisti pari al 50% dei posti utili per le sopra indicate nomine a tempo indeterminato);

Accertato che per l'a.s. 2010/11, relativamente al profilo di collaboratore scolastico, sono state disposte nomine a tempo indeterminato a favore dei riservisti con categoria N in misura inferiore al contingente di cui sopra specificato, pari a 27 posti utili, a vantaggio quindi della parte destinata alle immissioni in ruolo per effetto dello scorrimento della pertinente graduatoria di merito;

Considerato che sulla base del contingente stabilito dal Ministero dell'Istruzione per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2010/2011, pari a n. 55 unità per il profilo di collaboratore scolastico, l'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra Di Salvo determinata dalla citata Sentenza n. 292/2012, non può comportare un ingiustificato illegittimo allargamento del contingente assegnato con un conseguente numero di immissioni in ruolo superiore a quello autorizzato;

Ritenuto pertanto, che l'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra Di Salvo Concetta debba comunque avvenire nel rispetto del contingente complessivamente assegnato per l'anno scolastico 2010/2011 e di dover procedere alla individuazione delle dovute assunzioni a tempo indeterminato, con conseguente annullamento della procedura di reclutamento nella parte in cui è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato nei confronti dell'ultimo candidato nominato in ordine di merito, inserito nella graduatoria provinciale permanente approvata con il sopra menzionato D.D.G. n. 14628 del 4/8/2010, utilizzata ai fini delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2010/2011;

Visto il contratto collettivo nazionale – comparto scuola – del 29/11/2007 ed in particolare l'art. 25, comma 5;

Accertato che, tenuto conto del contingente assegnato, la nomina a tempo indeterminato conferita nell'a.s. 2010/11 all'ultimo candidato nominato in ordine di merito, inserito nella graduatoria provinciale permanente approvata con il sopra menzionato D.D.G. n. 14628 del 4/8/2010, individuato nella sig.ra Brunetti Consolata, nata il 21/5/1970 (R.C.), collocata al posto n.42 della relativa graduatoria profilo di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

collaboratore scolastico, è nulla in quanto disposta oltre il contingente complessivamente assegnato;

Visto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 13076 del 25/8/2010 sottoscritto in data 30/8/2010 tra il MIUR Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria e la sig.ra Brunetti Consolata;

Vista la comunicazione datata 21/9/2012, assunta al protocollo dell'Ufficio n. 15028 del 24/9/2012, con cui per il tramite di Legale, la sig.ra Di Salvo Concetta, con riferimento all'esecuzione della Sentenza n. 292/2012, invitava questo Ufficio a voler procedere all'accantonamento di n. 1 posto per consentire alla medesima lo svolgimento di regolare attività di servizio;

Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 15065 del 24/9/2012 nel quale veniva disposto l'accantonamento di n. 1 posto, sulle disponibilità relative al profilo di collaboratore scolastico utili per le operazioni di assunzione a tempo determinato relative all'anno scolastico 2012/2013;

DISPONE

tenuto conto delle premesse sopra esplicitate, costituenti parte integrante del presente provvedimento:

art.1) la procedura di reclutamento finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. profilo di collaboratore scolastico per la provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2010/2011 è annullata nella parte in cui è stata determinata l'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra Brunetti Consolata nata il 21.5.70 (R.C.), nel profilo A.T.A. di collaboratore scolastico, quale ultimo candidato nominato in ordine di merito, inserito nella graduatoria provinciale permanente approvata con il sopra menzionato D.D.G. n. 14628 del 4/8/2010

art. 2) per l'effetto, con decorrenza giuridica dall'1/9/2010, è risolto, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del sopra menzionato C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007, il contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 13076 del 25/8/2010 sottoscritto il 30/8/2010 con la sig.ra Brunetti Consolata per il profilo di collaboratore scolastico

art.3) in esecuzione della Sentenza n. 292/2012 del Tribunale di Reggio Calabria, la Sig.ra Di Salvo Concetta nata il 15/12/1950 (R.C.), nelle more della definizione del giudizio di merito sopra menzionato, è immessa in ruolo quale collaboratore scolastico titolare di riserva – categoria N – di cui alla legge n. 68/99, nel rispetto del contingente dei posti autorizzato per l'a.s. 2010/11, con decorrenza, dal 1.9.2010 ai soli fini giuridici e con decorrenza ai fini economici dalla data di assunzione in servizio nella sede che verrà individuata con successivo atto

art.4) con successivo atto verrà individuata la sede di servizio presso la quale sarà assegnata per l'anno scolastico 2012/2013 la sig.ra Di Salvo Concetta, sulla base delle sedi disponibili, stante l'accantonamento disposto per come dall'interessata richiesto

art. 5) tra la sig.ra Di Salvo Concetta e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria verrà stipulato contratto di assunzione a tempo indeterminato i cui effetti sono comunque posti sotto la condizione della definizione del giudizio di merito e alle decisioni che saranno assunte dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, ove risulta pendente l'appello proposto avverso la Sentenza n. 292/2012

art. 6) la sig.ra Di Salvo Concetta conseguirà la sede di titolarità per l'a.s. 2013/14, per effetto di mobilità disciplinata dal relativo C.C.N.I.

art. 7) gli effetti di quanto disposto con il presente provvedimento sono subordinati all'esito del giudizio di merito e alle decisioni che saranno assunte dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, ove risulta pendente l'appello proposto avverso la Sentenza n. 292/2012. Sono, pertanto, fatti salvi i necessari provvedimenti da



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

adottare a seguito di decisioni giudiziali favorevoli all'Amministrazione

art. 8) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA

alla sig.ra Brunetti Consolata
c/o la sede di servizio Istituto Comprensivo Nosside Phytagoras Ravagnese
Reggio Calabria

alla sig.ra Di Salvo Concetta
c/o il domicilio eletto Studio Legale avv. Rosa Cilea
Via Melacrino n. 6 – Reggio Calabria

al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Nosside Phitagoras Ravagnese
Reggio Calabria

alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Via dei Bianchi - Reggio Calabria

alla Ragioneria Territoriale dello Stato ex Direzione Provinciale del Tesoro e servizi vari – Via Sant'Anna Reggio Calabria

all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
rif. CT 978/11

all'Albo - al sito WEB (per la pubblicazione) - SEDE

all'Unità Operativa n. 4 – all'Unità Operativa n. 6 - SEDE